



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ATTO INTEGRATIVO ACCORDO SULL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO STIPUATO IN DATA 7 OTTOBRE 2008

Il giorno 1 dicembre 2008 alle ore 11.30 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si sono incontrate:

La Delegazione di parte pubblica presieduta dal Dott. Sergio BASILE - Direttore della Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero

E

La Delegazione di Parte Sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, titolate ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999;

per trattare il seguente ordine del giorno:

"Accordo sulla durata e collocazione della pausa pranzo nonché integrazioni all'accordo sull'articolazione dell'orario di lavoro del 7 ottobre 2008"

Le Parti come sopra rappresentate :

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante " *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il CCNL, comparto Ministeri, quadriennio normativo 1994 - 1997 sottoscritto il 16 maggio 1995;

VISTO il CCNL, comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1999-2000;

VISTO Contratto Collettivo Integrativo del personale del Ministero dell'ambiente stipulato il 26 febbraio 2001;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto il 12 giugno 2003;

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

VISTO l'Accordo 12 gennaio 1996 sulle Tipologie degli orari di lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del CCNL del comparto Ministeri del 1994 - 1997 sottoscritto il 16 maggio 1995 e, in particolare l'articolo 7;

VISTO l'Accordo del 7 ottobre 2008 con il quale sono stati definite le articolazioni delle tipologie dell'orario di lavoro per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il CCNL del 22 ottobre 1997 che espressamente prevede che "il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell'ambito dell'orario giornaliero quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell'orario di servizio e di lavoro definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale".

VISTA la nota del 13 novembre 2008 con la quale le OO.SS. CISL, UIL, CGIL hanno rappresentato l'esigenza di apportare alcune integrazioni all'Accordo del 7 ottobre in tema di orario di lavoro, proponendo una scheda di sintesi delle criticità rilevate in sede di attuazione dello stesso Accordo e la relativa ipotesi di modifica che riguarda la durata e la collocazione della pausa per il pranzo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del Territorio", emanato in attuazione del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";

CONSIDERATO che alcune tra le integrazioni proposte dalle OO.SS. risultano apprezzabili e condivisibili per una migliore gestione dell'attività lavorativa all'interno dell'Amministrazione;

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1

(Durata della pausa per la consumazione del pranzo)

1. In considerazione della dislocazione e della disponibilità dei servizi di ristoro rispetto alla sede del Ministero e tenuto conto dell'inesistenza, allo stato, di un servizio mensa e di ristorazione all'interno della sede stessa, è stabilito che il personale che svolge un'attività lavorativa eccedente le sei ore giornaliere continuative ha diritto a beneficiare di un intervallo minimo di 30 minuti (articolo 19 CCNL 1995) e massimo di 60 minuti per la consumazione del pranzo.
2. Gli eventuali prolungamenti della pausa per il pranzo oltre la durata minima di 30 minuti e fino al limite stabilito al precedente comma 1 (60 minuti), dovrà essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo.
3. Resta inteso che l'assenza dall'ufficio per la pausa per il pranzo nell'arco di tempo stabilito al precedente comma 1 (60 minuti) non necessita di specifica autorizzazione o permesso.

Articolo 2

(Collocazione della pausa per la consumazione del pranzo)

1. Richiamate le considerazioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, le Parti stabiliscono che la pausa per la consumazione del pranzo può essere fruita dalle ore 12.30, indipendentemente all'effettivo inizio dell'orario di lavoro del dipendente.
2. Resta inteso che la pausa per la consumazione del pranzo va comunque collocata all'interno dell'orario di lavoro giornaliero.

Articolo 3

Integrazione articolo 5 Accordo 7 ottobre 2008. Articolazione dell'orario ordinario di lavoro

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 7 ottobre 2008 relativo all'articolazione dell'orario di lavoro, sono inseriti i seguenti commi 4, 5:

“4. Come previsto dal CCNL del 22 ottobre 1997 che ha fornito l'interpretazione autentica della norma sulla pausa dell'orario di lavoro quando questo superi le sei ore (articolo 19, comma 4 del CCNL 1995), le Parti stabiliscono che nell'ambito delle tipologie di orario descritte al precedente comma 3, il dipendente può, su espressa richiesta, rinunciare alla pausa con conseguente esclusione dell'attribuzione del buono pasto.

5. In tal caso il tempo lavorato dal dipendente non potrà comunque superare il limite massimo di 7 ore e 12 minuti continuative; oltre tale limite il dipendente deve usufruire della pausa prevista dall'articolo 19 comma 4, del CCNL 1995.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 8 Accordo 7 ottobre 2008. Flessibilità in entrata e in uscita

1. In relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 1, comma 1, l'articolo 8, comma 1, terzo punto, dell'Accordo sull'articolazione delle tipologie di orario di lavoro è così modificato:

Articolo 8

Flessibilità in entrata ed in uscita

1. E' prevista la flessibilità in entrata e in uscita per tutto il personale, con esclusione di quello applicato ad uffici organizzati in turnazioni, nell'ambito delle fasce di seguito indicate:
 - La fascia in entrata comprende un arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 9,30 e in uscita consente la cessazione anticipata per un massimo di due ore e trenta minuti rispetto al normale orario di lavoro;
 - L'orario di uscita è diretta conseguenza di quello di entrata in relazione all'orario di lavoro di ciascuno e, pertanto, nell'arco della giornata di lavoro il deficit orario massimo consentito per utilizzo dell'istituto della flessibilità non potrà essere complessivamente superiore a 2 ore e 30 minuti;
 - L'arco temporale entro il quale si deve assicurare la "compresenza" di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, ricomprende la fascia 9,30-12,30;
 - La fruizione della uscita anticipata in regime di flessibilità non rientra nel calcolo delle 36 ore annue previsto dal CCNL per i permessi brevi, stante la diversità dei due istituti, ed il deficit orario dovrà comunque essere recuperato.

